

DISCIPLINARE PER LA EROGAZIONE DEL SERVIZIO sperimentale DI EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI Integrata "SEMI"
--

ART.1 OGGETTO- Definizione del servizio

1. Il presente disciplinare contiene i principi e le modalità di accesso al servizio sperimentale di Educativa domiciliare in favore di Minori diversamente abili Integrata (S.E.M.I.) in conformità alle normative vigenti che prevedono l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap ;

2. Il servizio di educativa domiciliare è un servizio pubblico, a domanda individuale, gestito dal Comune di Bari Ripartizione Servizi alla Persona in forma indiretta;

3. Detto servizio in una logica di rete e di potenziamento dei servizi esistenti, interviene in maniera specifica per sostenere il minore diversamente abile con una serie di azioni ed interventi educativi che favoriscono lo sviluppo della sua autonomia fisica, spaziale e della comunicazione;

4. Data la specificità del servizio, esso prevede interventi educativi personalizzati e finalizzati a sostenere il minore diversamente abile nel suo contesto di vita familiare, scolastica e sociale, in collaborazione con le Agenzie Socio Educative Territoriali, il Servizio Sociale del Comune e il Distretto socio sanitario (in particolare con il Dipartimento di Neuropsichiatria infantile), nonché al recupero o mantenimento di abilità;

ART.2 DESTINATARI

1. Il servizio di educativa domiciliare è rivolto a minori diversamente abili (di età compresa tra 0 e 18 anni) che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che spesso causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione nel tessuto sociale, tanto da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

ART.3 FINALITA' ED OBIETTIVI

Il servizio di educativa domiciliare si pone le seguenti finalità ed obiettivi:

1. consentire al minore diversamente abile di mantenere l'autonomia di vita nella propria casa e nel proprio ambiente familiare e sociale nei casi in cui è impossibilitato a provvedere a se stesso o non dispone di un adeguato aiuto familiare;

2. favorire il recupero della funzionalità nella sua crescita evolutiva con l'obiettivo di sviluppare le capacità residue, nella prospettiva di una progressiva socializzazione all'interno dell'ambiente scolastico, del territorio, sotto il profilo della comunicazione e formazione personale e relazionale;
3. consentire al minore diversamente abile di permanere nel suo ambiente di vita riducendo al minimo il ricorso a strutture residenziali;
4. elevare la qualità della vita del minore con disabilità per prevenire fenomeni di isolamento ed emarginazione sociale;
5. favorire la socializzazione, l'informazione e la partecipazione ad iniziative ed attività culturali e ricreative;
6. sviluppare e potenziare le capacità psico-fisiche dei soggetti portatori di handicap attraverso attività finalizzate all'autonomia;

ART.4 ATTIVITA' E PRESTAZIONI

Gli interventi previsti nel servizio di Educativa domiciliare sono:

1. sostegno educativo rivolto direttamente al minore diversamente abile, finalizzato all'autonomia, alla socializzazione e all'integrazione sociale;
2. sostegno educativo alla famiglia nello svolgimento del ruolo genitoriale e nelle cure e nell'accudimento del minore (idonea alimentazione, cura dell'igiene personale, cure affettive e relazionali, ecc.);
3. interventi di prevenzione dell'insuccesso scolastico, di orientamento nelle scelte formative professionali e di sostegno post-scolastico, quale continuazione educativa tra scuola e contesto sociale, con il coinvolgimento dei/del genitore/i;
4. interventi di accompagnamento del/i genitore/i nella conoscenza e nell'accesso alla rete dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio, nonché nella conoscenza ed utilizzo di risorse culturali e ricreative;
5. interventi di sostegno nelle dinamiche educative e relazionali interne al nucleo, per una efficace relazione minore/famiglia;

Non rientrano interventi di assistenza sanitaria, farmacologica e terapeutica che attengono a servizi specialistici.

ART.5 RICHIESTA DI ACCESSO

1. La richiesta di accesso al servizio va presentata nella sede del Segretariato Sociale del Municipio di appartenenza, debitamente sottoscritta da uno dei genitori o da chi ne fa le veci (tutore,

affidatario, ecc...), ad eccezione degli interventi di tutela e protezione predisposti dall'Autorità giudiziaria, come previsto all'art.20 del Nuovo Regolamento per l'Accesso al Sistema Integrato dei Servizi e degli Interventi Sociali approvato con deliberazione del Consiglio comunale n°35/2016;

2. La richiesta ha validità annuale, alla pari dell'intervento educativo personalizzato, fatta eccezione per i casi di necessità di proseguimento del servizio, ravvisati dal Servizio Sociale professionale comunale, in cui va rinnovata;

3. Tutte le informazioni rese in autocertificazione devono essere veritiere e chi le fornisce ne assume la piena responsabilità, riconoscendo al Comune il diritto/dovere di verificarne la fondatezza;

4. I dati personali saranno utilizzati secondo le disposizioni vigenti sul diritto alla privacy. I dati sensibili saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di organizzazione e svolgimento del servizio;

Eventuali comunicazioni alla famiglia del minore diversamente abile saranno inviate presso l'indirizzo riportato nella istanza di accesso;

ART.6 REQUISITI DI ACCESSO E CRITERI DI PRIORITA'

1. Per accedere al servizio occorre presentare nella sede del Segretariato Sociale del Municipio di appartenenza apposita domanda da parte di chi esercita la potestà genitoriale sul minore disabile.

2. In fase di prima attuazione, si procederà ad evadere le domande già pendenti di servizi domiciliari per minori diversamente abili presentate alle sedi delle Porte Uniche di Accesso, previa verifica dell'attualità del bisogno da parte del Servizio Sociale territoriale e del possesso dei requisiti d'accesso di cui alle lettere a), b), c) ; qualora le domande pendenti siano superiori alle disponibilità del servizio si procede all'inserimento secondo i criteri di priorità di seguito specificati;

3. I requisiti di accesso sono i seguenti:

a. residenza del minore diversamente abile nel territorio comunale di Bari;

b. attestazione di invalidità con il riconoscimento della indennità di frequenza;

c. certificazione di disabilità attestata dalla competente commissione sanitaria, ai sensi della L.104/1992 art.3, comma 3, (gravità);

4. Hanno priorità di accesso al servizio, nell'ordine:

a. minori disabili con provvedimenti di tutela dell'Autorità Giudiziaria;

b. minori disabili appartenenti a nuclei familiari con attestazione ISEE ORDINARIO inferiore ad Euro 3.000;

- c. minori a rischio di inserimento in strutture residenziali al fine di evitare l'istituzionalizzazione;
- d. minori i cui genitori presentano gravi difficoltà nello svolgimento della funzione genitoriale ed educativa ovvero nel cui nucleo familiare vi sono delle difficoltà di tipo sociale, economico o di integrazione culturale che determinano in modo significativo un aggravamento della condizione della disabilità certificata;
- e. i minori appartenenti a nuclei familiari con più soggetti disabili;
- 5.**La presenza nello stesso nucleo familiare di più elementi tra quelli sopraindicati comporta il conseguente aumento nella definizione del livello di priorità.
- 6.**In subordine ai seguenti criteri di priorità, la graduatoria di accesso al servizio è effettuata sulla base dell'ISEE posseduto.
- 7.**In caso di pluralità di domande pendenti superiori alla disponibilità del servizio è facoltà dell'ente nominare una Commissione tecnica composta da un referente della Ripartizione e di ciascun Municipio al fine di determinare l'inserimento prioritario nel servizio sulla base dei sopracitati criteri.
- 8.**Il monte ore da attribuire a ciascun minore è determinato nel P.E.I. ordinariamente nella misura di n°6/ore settimanali, mediamente appropriato all'intervento educativo; eventuali aumenti o diminuzione di ore possono essere proposte dall'Assistente Sociale referente del caso al RUP del servizio sulla motivata relazione tenuto conto dei medesimi criteri di cui al precedente comma 4) e nei limiti delle ore disponibili nell'appalto in essere.
- 9.** Le ore non effettuate dall'utente, esclusivamente per cause (ricovero improvviso, malattia) a lui non imputabili non potranno essere recuperate nei giorni successivi, salvo situazioni particolari valutate dal Servizio Sociale.
- 10.** Le ore non fruite costituiscono economie nell'ambito dell'appalto del servizio e sono oggetto di apposita consuntivazione e riassegnazione in base ai fabbisogni degli utenti.
- 11.**Per avvalersi del recupero ore è necessario inoltrare comunicazione al soggetto gestore del servizio e al Servizio Sociale referente del caso.
- 12.**Eventuali ore previste nel PEI potrebbero essere recuperate in relazione al percorso educativo impostato sugli obiettivi prefissati e sulle modalità di relazione delineate e concesse soltanto per motivi di comprovata necessità e urgenza previa autorizzazione dei Referenti del servizio.

ART.7 COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO

1. Il richiedente/famiglia è tenuto in primis al pagamento della quota sociale secondo quanto previsto nel Nuovo Regolamento per l'Accesso al Sistema Integrato dei Servizi e degli Interventi Sociali (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n°35/2016) e la quota di compartecipazione al servizio, in via sperimentale, viene determinata come segue:

- a) la soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio, in deroga a quanto previsto dall'art.6, co.7. del RR 11/2015, viene individuata in un valore ISEE uguale a € 3.000,00;
- b) per qualsiasi valore ISEE compreso tra € 3001,00 ed € 10.000,00, in deroga alla formula prevista dal Regolamento comunale per l'Accesso al Sistema Integrato, il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota fissa mensile pari ad Euro 10,00;
- c) per qualsiasi valore ISEE compreso tra Euro 10.001,00 ed Euro 20.000,00 il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota fissa mensile pari ad Euro 15,00;
- d) per qualsiasi valore ISEE compreso tra € 20.001,00 ed € 30.000,00 il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota fissa mensile pari ad Euro 20,00;
- e) per qualsiasi valore ISEE oltre i 30.000,00 € il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota fissa mensile pari ad Euro 30,00.

ART.8 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. All' Assistente Sociale compete:

- a.** la conoscenza/valutazione della situazione familiare /ambientale e del bisogno valutando l'appropriatezza e l'attivazione del Servizio Educativo o Assistenziale;
- b.** la valutazione della riduzione/sospensione/cessazione del progetto di sostegno individuale qualora si modificassero o venissero a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'avvio;
- c.** la redazione del P.E.I., tenuto conto dei servizi socio-sanitari eventualmente già fruiti dall'utente (ADI, servizio a ciclo diurno, ecc...). In presenza di disabilità afferenti all'Area della Salute Mentale, la redazione del P.E.I. può essere effettuata in collaborazione con il Dipartimento della Neuropsichiatria infantile, sulla base di una valutazione tecnico-sociale e diagnostica congiunta che espliciti i bisogni evolutivi del minore diversamente abile e le aree d'intervento per le quali si richiede il supporto educativo;

- d.** l'invio della richiesta di attivazione del servizio al Coordinatore e al RUP dell'appalto;
- e.** il monitoraggio, la conclusione e la verifica finale dei P.E.I;
- f.** la partecipazione alla valutazione complessiva del servizio, con le modalità previste dal capitolato d'appalto, segnalando all'Ente Gestore eventuali aspetti di criticità;
- g.** la rilevazione e segnalazione di eventuali disservizi : es. verifiche circa l'impiego di personale non idoneo di cui l'amministrazione può chiedere la sostituzione; verifiche anche a campione, circa la puntualità ed il rispetto dei piani orari da parte degli operatori ecc.....

Il servizio di Educativa domiciliare viene svolto attraverso l'intervento diretto dell'educatore professionale in possesso di uno dei titoli previsti all'art.46 del RR 4/2007 e s.m.i.

2. All'Educatore competente:

- a.** autonomia professionale nell'intervento educativo;
- b.** partecipare alla realizzazione dell'intervento educativo domiciliare sul minore diversamente abile e sul nucleo familiare, in collaborazione con il Servizio Sociale professionale comunale e tutti gli altri servizi territoriali;
- c.** rapportarsi costantemente con l'Assistente Sociale referente del caso su elementi significativi della situazione familiare e personale del minore diversamente abile e su eventuali assenze del minore;
- d.** svolgere attività educativa qualificata, funzionale al sostegno e all'accompagnamento del nucleo familiare in difficoltà in un'ottica di stimolazione e promozione delle risorse del nucleo stesso;
- e.** realizzare il progetto educativo individuale, in costante collaborazione con il Coordinatore e, se richiesto, con gli altri servizi/soggetti coinvolti sul caso e proporre tempestivamente eventuali modifiche ritenute importanti;
- f.** collaborare attivamente alle valutazioni in itinere e finali, anche attraverso la produzione di documentazione concordata con il proprio Coordinatore;
- g.** osservare l'ambiente di vita del/della minore fornendo le informazioni di ritorno e proponendo all'operatore professionale di riferimento (Comune e/o ASL), le conseguenti modifiche o aggiornamenti in itinere, da apportare al Progetto Educativo Individualizzato per la maggiore efficacia dell'intervento;
- h.** curare la propria formazione professionale permanente;

Le attività svolte dall'educatore con il minore diversamente abile variano a seconda del progetto educativo. L'obiettivo dell'intervento è duplice: da un lato è funzionale a sollecitare l'autonomia del

minore facendo leva sulle sue risorse personali, dall'altro tende ad un progressivo lavoro di empowerment nei confronti della famiglia.

Le attività prioritarie da realizzare sono:

- attività volte allo sviluppo dell'autonomia (gestione del proprio tempo e degli spazi quotidiani e personali), all'utilizzo delle risorse del territorio (trasporto, biblioteca, associazioni, ..) e a favorire nuove esperienze (uscite, gite, cinema, teatro, ..);
- attività volte alla socializzazione e all'inserimento sociale (attività sportive, ricreative, ..);
- attività manuali ed espressive;
- attività didattiche e altre attività volte allo sviluppo delle capacità di apprendimento.

Tali attività, rivolte a minori diversamente abili residenti nel comune di Bari, possono essere svolte sia a domicilio sia nel territorio comunale per poter permettere l'accesso alle strutture/risorse che favoriscono la socializzazione e l'autonomia del minore.

Tenuto conto della diversificazione delle situazioni e dei bisogni dei minori diversamente abili fruitori del servizio, all'appaltatore potrà essere richiesto che l'educatore sia di sesso maschile o femminile.

Nell'espletamento del loro lavoro è previsto altresì che gli educatori garantiscano:

- il rispetto degli accordi e delle indicazioni di lavoro fornite dal Coordinatore;
- il rispetto degli obblighi rivenienti dalle normative vigenti;
- la puntuale e corretta compilazione dei prospetti di rilevazione delle ore svolte con l'utenza che devono essere controfirmati da uno dei genitori del minore o di chi ne esercita la rappresentanza legale;
- la puntuale, chiara e corretta compilazione dei prospetti di rilevazione delle ore lavorative svolte nelle riunioni di équipe multiprofessionali con i singoli servizi/istituzioni coinvolte nel progetto educativo individuale;
- la redazione, in caso di urgenza, entro numero massimo 10 giorni dalla data di richiesta, di relazione di aggiornamento sul caso seguito;
- la redazione a cadenza semestrale, e comunque sempre alla chiusura di ogni singolo intervento educativo, di una relazione sull'andamento del progetto nel quale vengano messi in luce gli obiettivi dell'intervento educativo, le strategie attuate, le attività svolte, le osservazioni sulle relazioni familiari, sul rapporto tra il minore e l'educatore, e tra quest'ultimo e i membri del nucleo familiare e tutte le osservazioni di qualsiasi natura funzionali alla valutazione circa l'andamento della presa in carico/intervento.

Il rapporto tra Educatore Professionale, Servizio Sociale professionale comunale e altri servizi è mediato dalla figura di un coordinatore.

3. Al Coordinatore compete:

- a.** l'accoglienza delle richieste degli Assistenti sociali di avvio al servizio e di modifica (sospensione, aumento, interruzione) dei progetti;
- b.** la regolamentazione e l'organizzazione complessiva del servizio;
- c.** il monitoraggio e la verifica periodica dell'utilizzo del monte ore dell'appalto;
- d.** la valutazione complessiva del servizio in collaborazione con gli assistenti sociali;
- e.** l'individuazione delle caratteristiche professionali dell'educatore a cui affidare il progetto educativo ed il cui curriculum deve essere ritenuto adeguato rispetto all'intervento da porre in essere e alla tipologia di disabilità;
- f.** la presenza alle riunioni d'equipe con altri servizi;
- g.** l'organizzazione dei piani orari di ogni educatore secondo le indicazioni fornite dal RUP (il progetto educativo individuale e il piano di lavoro devono contenere il piano orario dell'operatore);
- h.** la verifica della puntualità e della presenza degli operatori presso il domicilio degli utenti e l'attività svolta nel territorio con tenuta del registro giornaliero delle presenze, sottoscritto dall'utente e del libro giornale delle prestazioni svolte; il Coordinatore informa tempestivamente il referente comunale, in forma verbale (a mezzo telefono) e scritta (invio di nota a mezzo fax e/o email), nonché l'utente a mezzo telefono delle eventuali improvvise e temporanee assenze dell'operatore preposto;
- i)** l'invio delle relazioni bimestrali e finali per la verifica del servizio come previsto nel Capitolato d'appalto;
- j)** l'effettuazione della rilevazione della customer satisfaction e job satisfaction, inviando al Comune la reportistica;
- k)** realizzare il monitoraggio dei vari progetti individuali di educativa domiciliare, attraverso incontri periodici con ogni singolo educatore e/o con l'intero gruppo operativo;

ART.9 SEDE DEL SERVIZIO

1. Il servizio viene prevalentemente svolto presso il domicilio del minore diversamente abile , purché ubicato nel territorio della città di Bari. Le abitazioni che ospitano il servizio devono possedere i requisiti previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione ed avere la possibilità di destinare "spazi dedicati" alle attività con i minori. Laddove ciò non fosse possibile il Servizio

Sociale di riferimento valuterà la possibilità di dislocare alcune attività mirate presso le sedi dei Servizi di Welfare cittadino o di altre Agenzie educative territoriali.

2. Sono altresì previste attività extradomiciliari presso le Agenzie Educative Territoriali o altre strutture individuate dall'Ente Gestore;

ART.10 SOSPENSIONE, CESSAZIONE,MODIFICA DEGLI INTERVENTI

Il servizio può essere sospeso o cessare se:

- 1.** i familiari del minore diversamente abile ne fanno espressa richiesta scritta;
- 2.** i minori e le famiglie non rispettano il P.E.I.(Piano Educativo individualizzato)
- 3.** se vengono meno le condizioni per attivare gli interventi educativi o per portarli a termine;
- 4.** In casi particolari il Comune si riserva di aumentare o diminuire il monte ore settimanali degli interventi educativi.

ART.11 NORMA TRANSITORIA

Per il primo anno di attuazione del servizio sperimentale di educativa domiciliare in favore di minori diversamente abili si procederà ad evadere tutte le domande pendenti presentate nelle sedi della P.U.A (Porta Unica di Accesso) e rimaste inevase, con applicazione dei criteri di priorità fissati all'art.6 comma 4) del presente disciplinare. Qualora il monte ore dell'appalto, con riferimento alle istanze pendenti, non venga integralmente utilizzato, si procederà alla assegnazione del monte ore residuo mediante apposito Avviso Pubblico.

ART.12 ENTRATA IN VIGORE

- 1.** Il presente disciplinare entrerà in vigore con l'attivazione del servizio sperimentale di Educativa domiciliare in favore di minori diversamente abili Integrata "SEMI".